

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 858

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: questioni in merito alla mancanza delle dimissioni del Presidente di Film Commission Torino Piemonte.

Premesso che

- Film Commission Torino Piemonte (FCTP) è una Fondazione senza fini di lucro, voluta e sostenuta finanziariamente dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, che ne sono i soci fondatori come si legge anche dall'atto costitutivo del 20 luglio 2000;
- in forza di questo nello Statuto approvato il 30 ottobre 2013 si legge che il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, secondo la seguente articolazione: - l'Assessore regionale alla Cultura in carica pro-tempore; - l'Assessore comunale alla Cultura in carica pro-tempore; - tre esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, e uno nominato dal Comune di Torino;
- il Consiglio di Amministrazione, si legge ancora nello statuto, sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti;
- tali disposizioni sono state solo in parte modificate con il nuovo statuto approvato in data 30 giugno 2021: in particolare si rileva che, in merito alla Governance della Fondazione, la

volontà di separare le funzioni di indirizzo politico dalle attività di gestione ha trovato corrispondenza nelle modifiche che hanno interessato il nuovo C.d.A. che avrà un nuovo assetto e sarà composto da cinque consiglieri, di cui tre nominati dalla Regione, uno dei quali assumerà la carica di presidente, e due nominati dalla Città di Torino, tra cui il vicepresidente;

ricordato che

- l'interrogante ha sollecitato le dimissioni di Paolo Damilano dalla presidenza della Film Commission durante la seduta di Consiglio regionale del 15 giugno scorso attraverso una richiesta di informativa o comunicazioni alla Giunta nel quale si chiedeva alla Giunta *“come mai il centrodestra abbia ufficializzato la candidatura a sindaco di Torino di Paolo Damilano, quando non è ancora arrivata alla Regione la sua lettera di dimissioni da presidente della Film Commission”*. Già allora si rilevava che *“con l'ufficialità della candidatura e l'investitura da parte del tavolo nazionale del centrodestra, non è il caso di ricoprire l'incarico un giorno in più. Siamo contenti che la nomina regionale sia stata un'ottima palestra, come ha dichiarato Damilano. Ma è ora di interrompere l'abbonamento”*.

tenuto conto che

- secondo quanto si legge da fonti giornalistiche, nei giorni scorsi è stato nuovamente sollevato il caso di una possibile ineleggibilità di uno dei candidati sindaci alle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale della Città di Torino;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 59-5023 “Nomina di competenza della Regione Piemonte di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Film Commission Torino - Piemonte", ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto” la Regione Piemonte ha deliberato infatti di nominare il Signor Paolo Damilano ed il Signor Paolo Stefano Tenna quali componenti di nomina regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Torino – Piemonte, oltre all'Assessore alla Cultura in carica pro-tempore Antonella Parigi, membro di diritto del Consiglio in forza dell'art. 8 dell'atto statutario dell'Ente;
- il 1° agosto 2017, come previsto dallo Statuto citato in premessa, il Consiglio di amministrazione ha provveduto a riconfermare Paolo Damilano quale Presidente della Fondazione;

considerato che

- in quanto Fondazione della Regione Piemonte e della Città di Torino, Film Commission rientrerebbe nella definizione data all'art. 60 co. 1 n. 11) del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) di “istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia”;
- l'ipotesi è suffragata da una solida giurisprudenza la quale conferma che il potere di nomina degli amministratori sarebbe sufficiente a far sussistere tale rapporto di dipendenza;
- il citato TUEL prevede all'articolo art. 60, comma 1 le condizioni di ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale;
- al successivo comma 3, lo stesso articolo prevede che: “Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”;

appreso che

- in seguito poi agli articoli apparsi in merito alla questione e sopra citati, la Film Commission Torino Piemonte ha rilasciato una nota nella quale si legge che Damilano sarebbe “eleggibile a sindaco di Torino perché non è più presidente della Film Commission dal 16 agosto in quanto il suo mandato, come da Statuto, è cessato con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, avvenuta in data 30 giugno 2021, e con il 16 agosto 2021 sono anche decorsi i 45 giorni di prorogatio prevista per legge per i soli atti di ordinaria amministrazione”;
- tale fattispecie sarebbe confermata anche dalla pubblicazione di dette date sul sito della Fondazione, anche se la pubblicazione è avvenuta solo recentemente e comunque dopo il 16 agosto data che, secondo quanto dichiarato da Film Commission, sarebbe il termine a partire dal quale Damilano avrebbe smesso di essere presidente di Film Commission nei termini consentiti per essere eleggibile;

rilevato che

- il tema citato fin qui è già stato oggetto della sentenza della Cassazione n. 26123/2013, resa proprio per un sindaco giudicato ineleggibile ai sensi dell'art. 60 co. 1 n. 11) nella quale la Cassazione ha rilevato che:
- “La ratio della causa di ineleggibilità è quella di evitare l'esistenza di posizioni che possano ledere la par condicio dei candidati, in ragione dell'attività dagli stessi svolta come amministratori o organi di enti dipendenti dal Comune, tale da determinare una posizione di

privilegio per l'esercizio di funzioni socialmente utili e potenzialmente incidenti sulla volontà degli elettori”;

- tale fattispecie riconduce pertanto il tema oggetto della presente interrogazione in ambito non meramente formale ma sostanziale: ai sensi dell'art. 60 comma 3 del TUEL secondo quanto previsto infatti Damilano avrebbe infatti dovuto "cessare dalle funzioni”;

sottolineato che:

- una breve ricerca in rete con semplici parole chiave restituisce un numero molto alto di notizie, datate successivamente al 16 agosto 2021, nel quale il nome e l'immagine di Paolo Damilano compaiono in articoli e post su *facebook* nel quale egli viene indicato quale presidente di Film Commission Torino Piemonte e, in forza di questo, avrebbe siglato accordi e firmato protocolli d'intesa con alcune amministrazioni;
- tale condizione appare ancora più grave se letta attraverso le indicazioni dell'articolo 60, comma 6 del TUEL che prescrive che "la cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito", questione che non sembra essere avvenuta nel caso specifico della Film Commission e del suo Presidente;
- che pertanto Paolo Damilano, a differenza di quanto previsto dalla legge e confermato dalla citata sentenza di Cassazione, non è cessato dalla carica, nel senso che ha continuato effettivamente a porre in essere atti e comportamenti inerenti all'ufficio rivestito;

rilevato inoltre che:

- la sentenza della Cassazione sopra citata (la n. 26123/2013), ha rilevato altresì che “la decadenza dalla carica alla fine del termine di prorogatio non opera automaticamente ma dev'essere comunque accertata con atto dell'ente”;
- secondo quanto sopra riportato, il sig. Damilano avrebbe comunque dovuto dimettersi dalla carica o attivarsi per far dichiarare la sua decadenza: "la decadenza (si legge ancora nella sentenza) non può operare in modo automatico, senza che intervenga un provvedimento accertativo della cessazione dell'incarico”;
- tale questione sembrerebbe confermata anche dalla lettura del comma 3, dell'articolo 60 del TUEL;

sottolineato, inoltre, che:

- secondo l'orientamento espresso dalla sentenza sopra citata, la decadenza dalla carica alla fine del termine di prorogatio non opera automaticamente ma dev'essere comunque accertata con un atto dell'ente, che in questo caso sarebbe proprio la Regione Piemonte: pertanto Damilano avrebbe comunque dovuto dimettersi dalla carica o attivarsi per far dichiarare la sua decadenza;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere

- in quale data è pervenuto alla Regione l'atto di dimissione del sig. Paolo Damilano dalla carica di Presidente di Film Commission Torino Piemonte.

Torino, 21 settembre 2021